

Comune di ARCOLA

Provincia della Spezia

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL
CANONE DI CONCESSIONE PER
L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI
SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL
PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A
MERCATI REALIZZATI ANCHE IN
STRUTTURE ATTREZZATE**

(Legge 160/2019 comma 837)

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. del
TITOLO I – Disposizioni generali

- Articolo 1** - Oggetto
- Articolo 2** - Disposizioni generali
- Articolo 3** - Presupposto del canone
- Articolo 4** – Soggetto passivo
- Articolo 5** - Rilascio dell'autorizzazione
- Articolo 6** - Criteri per la determinazione della tariffa
- Articolo 7** - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici
- Articolo 8** - Determinazione delle tariffe annuali
- Articolo 9** - Determinazione delle tariffe giornaliere
- Articolo 10** - Determinazione del canone
- Articolo 11** - Modalità e termini per il pagamento del canone
- Articolo 12** - Accertamenti - Recupero canone
- Articolo 13** - Sanzioni e indennità
- Articolo 14** - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico
- Articolo 15** - Sospensione dell'attività' di vendita
- Articolo 16** - Autotutela
- Articolo 17** – Funzionario Responsabile
- Articolo 18** - Riscossione coattiva
- Articolo 19** - Regime transitorio
- Articolo 20** - Disposizioni finali

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, Legge 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati come definiti dal Regolamento per il commercio nelle aree pubbliche di cui alla DCC n. 46 del 07/12/2016 e ss.mm.ii., realizzati anche in strutture attrezzate nel comune di Arcola.

2. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della Legge 160/2019 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 della Legge 160/2019, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Articolo 2

Disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.

2. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione sono disciplinati dal presente regolamento.

Articolo 3

Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti destinati a mercati come definiti dal Regolamento per il commercio nelle aree pubbliche di cui alla DCC n. 46 del 07/12/2016 e ss.mm.ii., realizzati anche in strutture attrezzate.

Articolo 4

Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto al comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

Articolo 5

Rilascio dell'autorizzazione

1. Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione suolo pubblico nei mercati si rinvia al Regolamento per il commercio nelle aree pubbliche ed al quadro normativo vigente in materia.

Articolo 6

Criteri per la determinazione della tariffa

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:
 - a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
 - b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

Articolo 7

Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine è determinata dall'allegato "A" del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

Articolo 8

Determinazione delle tariffe annuali

1. La tariffa standard annua in riferimento è quella indicata al comma 841 della Legge 160/2019, sulla base quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati secondo la classificazione di cui all'allegato B.
2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
3. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione secondo la classificazione di cui all'allegato B.
4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
5. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 9

Determinazione delle tariffe giornaliere

1. La tariffa standard giornaliera in riferimento è quella indicata al comma 842 della Legge 160/2019, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari secondo la classificazione di cui all'allegato B;
2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
3.coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione secondo la classificazione deliberata dalla Giunta Comunale.
4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
5. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 10

Determinazione del canone

1. Per le occupazioni permanenti il canone mercatale è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa base annuale per il coefficiente di valutazione e per il numero dei metri quadrati dell'occupazione.
Per le occupazioni di suolo pubblico aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
2. Si applicano le tariffe giornaliere frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata. La tariffa oraria è pari a un nono della tariffa giornaliera
3. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale o giornaliera è applicata una riduzione del 30 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente.
4. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.

Articolo 11

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.

2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; qualora l'importo del canone superi Euro 600,00 sarà facoltà dell'Ufficio, in base a motivata richiesta dell'interessato, concederne la rateazione (massimo 4 rate) con importi da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione;

3. Per le occupazioni periodi che, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, entro il 31 maggio; per importi superiori a Euro 600,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate scadenti il 31.5 - 30.7 - 30.9 - 30.11.

4. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 marzo; per importi superiori a Euro 600,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione, le restanti tre rate scadenti il 31.5 - 31.7 - 31.10, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.

5. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

6. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

7. nei casi di affitto del posteggio la variazione è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

8. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi Euro 4,00.

9. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.

10. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art. 20 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.

11. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

Articolo 12

Accertamenti - Recupero canone

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Municipale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179 provvedono i

Responsabile dell'Entrata nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario, cui, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.

2. Nel caso in cui, nella immediatezza della contestazione personale, l'organo accertatore non sia in grado di indicare l'esatto importo del pagamento in misura ridotta ne darà atto in verbale e ne rimanderà la quantificazione a successivo verbale integrativo da notificarsi d'ufficio al trasgressore.

3. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi all'ufficio Entrate o al Concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza.

4. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e alla applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito avviso di accertamento esecutivo ai sensi della Legge 160/2019.

Articolo 13

Sanzioni e indennità

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dalla legge 689/1981 e dal comma 821 articolo 1 della Legge 160/2019.

2. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente Regolamento si applicano:

a) per le occupazioni realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.

b) le sanzioni amministrative pecuniarie il cui minimo edittale coincide con l'ammontare della somma di cui alla lettera a) ed il massimo edittale corrisponde al suo doppio. Per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria si applicano le norme di cui alla L. 24 novembre 1981 n. 689, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta previsto dall'art 16 della legge 689/1981.

4. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.

5. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione viene fissata nel 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a Euro 25,00 né maggiore a Euro 500,00 nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000.

6. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

7. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione

Articolo 14

Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni prive della prescritta concessione o effettuate in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni.
2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione ed il ripristino dello stato dei luoghi.
3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti sono sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominato custode.
4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.
5. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Municipale. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.

Articolo 15

Sospensione dell'attività di vendita

1. Nel caso di omesso o insufficiente pagamento del canone ai sensi del presente Regolamento e dell'articolo 29, comma 3, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il dirigente competente dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni. La sospensione dell'attività può riguardare il mercato sul quale la violazione è stata commessa, oppure l'intera attività commerciale.
2. Al contribuente che presenti delle morosità, anche relative alle precedenti forme di prelievo sostituite ai sensi dell'art 1, comma 837 della L.160/2019, verrà inviato un primo avviso del procedimento nel quale verrà intimato di regolarizzare la propria posizione debitoria. Se il soggetto non si regolarizza pagando il suo debito o avviando un piano di rateazione, incorrerà nella sospensione dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico per 10 giorni di mercato, pertanto per questo periodo di tempo non potrà esercitare la propria attività. Al contribuente moroso, anche dopo la prima

sospensione per 10 giorni di mercato, sarà inviato un secondo avvio del procedimento. Se anche dopo questa intimazione il contribuente non regolarizzerà la sua posizione, incorrerà in una nuova sospensione dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, questa volta per 20 giorni di mercato. Terminato anche il secondo procedimento di sospensione per 20 giorni di mercato senza che il titolare della concessione abbia regolarizzato la propria posizione debitoria, gli verrà inviato un terzo ed ultimo provvedimento per la revoca della concessione all'occupazione di suolo pubblico e decadenza della relativa autorizzazione per il commercio su aree pubbliche.

Per regolarizzare la propria posizione debitoria il contribuente potrà pagare in un'unica soluzione il debito dovuto oppure attivare un piano di rateazione. Qualora il contribuente non onori il piano di rateazione, verrà immediatamente avviato a suo carico un nuovo avvio del procedimento che prevedrà la sospensione dell'autorizzazione per 20 giorni di mercato. Il contribuente avrà la facoltà di riattivare il piano di rateazione saldando tutte le rate insolute non onorate .

Articolo 16

Autotutela

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.

2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario responsabile del Canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso Funzionario responsabile dell'entrata.

Articolo 17

Il Funzionario Responsabile

1. Il Comune provvede a nominare un Funzionario Responsabile del canone mercatale di cui al presente Regolamento, a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al canone stesso.

Articolo 18

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 della Legge 160/2019.

2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

Articolo 19

Regime transitorio

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 837 dell'articolo 1 della L.160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.

2. I versamenti di competenza dell'anno 2021 effettuati con le previgenti forme di prelievo costituiscono acconto sui nuovi importi dovuti a titolo di canone mercatale calcolati in base al presente regolamento.

Articolo 20

Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2021.

Allegato A - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti le strade, che per le esposizioni di mezzi pubblicitari, le aree e gli spazi pubblici del Comune sono classificate in n. 2 categorie come di seguito riportato:

Rientrano nella "1^ CATEGORIA" le seguenti vie o piazze:

Arcola	Via Ameglia – Via Aurelia Nord – Via Aurelia Sud – Via Provinciale
--------	--

Rientrano nella "2^ CATEGORIA" le seguenti vie o piazze:

Arcola	Via Acquarina – Via Ameglia Vecchia – Viale Amendola – Via Amoa -Via Amoa 1 Traversa – Via Andreoni – Via Anguillara – Via B.Buozzi – Via Banzola – Via B.Tancredi – Via Battifollo – Via Bernabo' – Via Bonanno – Via Ca' del Bosco – Via Caduti del Lavoro – Via Caffaggio – Via Calesana – Via Canarbino – Via Canarecchia – Via Canevella – Via Canonica – Via Carpione – Via Casamenti – Via Casarecchio – Via Castellaro – Via Castellini – Via Colombiera – Via Crucis – Via Curiel – Piazza della Chiesa – Piazzetta della Chiesa – Via della Liberta' – Via della
--------	--

	Neve – Viale della Repubblica – Piazza della Resistenza – Via delle Ville – Via di Mezzo – Via Don Minzoni – Via Doria – Via Entratore – Via Entratore Porta – Via F.lli Cervi – Via F.lli Rosselli – Via Fidolfi – Via Fontanaviva – Via Fosella – Vico Fosella – Viale Fosella – Via Franciosi – Via Fregara – Via Fresonara – Via G.Picedi – Via Gaggiano – Via Gaggiola – Vico Galletta – Via Garibaldi – Piazza Garibaldi – Via Giovato – Via Gordesco – Via Groppino – Piazza I° Maggio – Viale Indipendenza – Piazza L.Picedi – Via Luschiato – Via Martiri della Liberta’ – Via Martiri di Vinca – Via Marzano – Via Masignano – Via Mazzini – Piazza Mazzini – Via Monte – Via Montesagro – Via Montebiarucco – Via Montecarpione – Via Montepecchiara – Via Montesorbolo – Via Mortanedo – Via Morucciola – Via Morucciola I Traversa – Via Morucciola II Traversa – Via Nosedro – Via Nuova Aurelia Sud - - Via Nuova ex Anguillara – Via Nuova ex Aurelia Sud – Nuova ex Masignano – Via Ortara – Vico Orti – Vico Ospizio – Via Padulo – Via Papirio – Piazza Parrocchiale – Via Pedemonte – Via Pentema – Via Perroni – Piazza Piazzetta – Via Pietralba – Via Pitelli – Via Porcareda – Vico Porta – Vico Portello – Via Predellara – Via Privata provina – Via Privata delle Rose – Via R. Picedi – Via Ragnara – Via Ressora – Via Rocca – Via Romana – Via Ruffiana – Via S.Anna – Via S. Bernardo – Via Salita al Castello – Vico Scolastico – Via Sdrucciola – Via Sento – Via Serra di Baccano – Vai Serra di Cerri – Via Serra di Trebiano – Via Sivigliano – Via Soggiano – Vico Solitario – Via Sommovigo – Via Sottocasa – Via Sottocastello – Via Strada Comunale Romito Trebiano – Via Terralba – Via Torre – Via Torrecchio – Via Torresello – Via Torretta – Via Trina – Piazza Ugo Muccini – Via Valentini – Via Valentini 1 Traversa – Via Valle – Via Vasarolo – Via Vissano – Piazza Vittorio Veneto – Via XXIX Novembre – Via XXV Aprile – Piazza 2 Giugno
--	---

2. Nel caso in cui l’occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell’applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle strade od aree appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tariffa più elevata.